

CTU 1

Causa: R.G. n.

promossa da

(attore)

contro

(convenuto)

Giudice Relatore:

C.T.U.

ELABORATO PERITALE

INDICE

	<i>Pagina</i>
1. <i>Premessa</i>	01
2. <i>Evasione del quesito</i>	06
2.1 <i>La verifica del superamento del tasso soglia</i>	06
2.2 <i>La ricostruzione del conto corrente</i>	08
3. <i>Osservazioni Consulenti di Parte</i>	09
3.1 <i>Osservazioni del Consulente di parte attrice,</i>	09
3.2 <i>Osservazioni del Consulente di parte attrice</i>	09
4. <i>Conclusioni</i>	
<i>Elenco allegati</i>	

1. Premessa

Nella causa tra _____ (parte attrice) e _____
(parte convenuta) rubricata al n. 11896/2013 R.G. il Sig. Giudice Istruttore

_____ a scioglimento della riserva precedentemente assunta, con provvedimento del 22.03.2015 disponeva che venisse effettuata una consulenza tecnica d'ufficio sulla base di quanto dallo stesso indicato nel citato provvedimento e nominava quale consulente lo scrivente _____ iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Padova al n. 618 sez. A con Studio in _____

All'udienza del 19 aprile 2015 il Sig. Giudice Istruttore conferiva l'incarico allo scrivente C.T.U., che prestava il giuramento di rito, assegnando termine fino al 15.10.2015 per il deposito dell'elaborato peritale, con obbligo di trasmettere bozza ai rispettivi C.T.P. entro il 15.09.2015 e conseguente onere per gli stessi di far pervenire eventuali osservazioni entro il 15.10.2015.

Nel medesimo provvedimento veniva inoltre concesso un fondo spese di € 800,00 provvisoriamente posto a carico della parte attrice, che non è stato a tutt'oggi corrisposto.

Al C.T.U. veniva sottoposto il seguente quesito:

"Il C.T.U. letti gli atti e i documenti di causa, ridetermini il saldo del conto corrente di cui è causa (determinando conseguentemente l'importo eventualmente da restituire al correntista) attendendosi ai seguenti criteri:"

a) dovrà verificare che il tasso degli interessi pattuiti non superi la soglia di usura e, in caso affermativo, formuli due ipotesi, nella prima non applichi per i trimestri in cui

rilevi l'usura, alcun interesse; nella seconda applichi il tasso soglia, in via sostitutiva di interessi, spese e commissioni nei trimestri in cui rilevi l'usura;

b) nella valutazione del superamento del tasso soglia dovrà considerare qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito";

c) gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7° T.U.B., con la precisazione che dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la Banca (erogazione di prestiti, concessione di finanziamenti) e passive quelle a debito sempre della Banca e che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;

d) tali conteggi dovranno essere effettuati con eliminazione di qualsiasi forma di capitalizzazione;

e) dovrà essere scomputata la commissione di massimo scoperto nonché tutte le spese e commissioni, escluse quelle per imposte e tasse".

Nel corso dell'udienza in cui lo scrivente prestava giuramento di rito, il G.I. precisava che "dovrà comunque applicarsi il soglia nelle ipotesi in cui il superamento sia dovuto esclusivamente all'abbassamento dei tassi soglia".

Le operazioni peritali avevano inizio il 29.05.2015 presso lo Studio del C.T.U. alla presenza di entrambi i C.T.P.. In tale sede lo scrivente invitava i consulenti di parte a verificare se sussistessero i presupposti per un accordo per la definizione della controversia in via transattiva, assegnando loro un termine di gg. 30.

Il termine scadeva senza alcuna novità.

Sempre nella riunione di inizio operazioni veniva rilevata per alcuni periodi l'impossibilità di leggere le date delle operazioni. Parte attrice in data 10.06.15 provvedeva a consegnare allo scrivente tutte le copie degli estratti conto con le date visibili.

Infine nel corso della riunione il CTU precisava le modalità operative che avrebbe adottato per la stesura dell'elaborato, anche con l'ausilio di prospetti che venivano approvati dai CTP.

In particolare, il CTU informava sulla formula matematico finanziaria per il calcolo del TEG applicato dalla Banca che avrebbe utilizzato per la verifica del superamento del tasso soglia usuraio ai sensi della L. 108/1996 e art. 644 c.p. (allegato n. 1).

Il CTP di parte convenuta chiedeva che venisse effettuata una ulteriore ipotesi di determinazione del TEG, sulla base della formula prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia.

A parere dello scrivente la formula prevista nelle istruzioni della Banca d'Italia è priva di fondamento matematico, poiché mette in relazione al tempo e all'effettivo credito erogato solo gli interessi passivi in senso stretto, mentre la cms (dal 2010) e gli altri oneri rilevanti ai fini del finanziamento vengono rapportati al fido accordato.

Inoltre l'algoritmo della Banca d'Italia considera la cms solo dal 2010, mentre è noto che la Cassazione (nn. 12028/2010, 28743/2010 e 46669/2011) ha chiaramente affermato che la cms deve essere considerata un onere rilevante in tutte le operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile. Secondo la Suprema Corte, la CMS deve essere qualificata non come interesse in senso tecnico, ma come un onere posto in relazione allo scoperto di conto corrente, che va considerato un

costo strettamente legato all'erogazione del credito, e come tale componente necessario ai fini della determinazione del T.E.G.,

In definitiva, il criterio di determinazione del tasso effettivo (TEG) indicato dall'art. 644 c.p. non lascia spazio a formule diverse da quelle espresse nella norma: le istruzioni della Banca d'Italia (peraltro modificate più volte nel tempo) servono a rilevare statisticamente i tassi medi di mercato, ma non possono modificare la formula del TEG (che è sempre rimasta immutata nel tempo), né possono derogare la legge.

Alla luce delle considerazioni esposte e della più recente giurisprudenza il C.T.U. ha determinato il Tasso Effettivo Globale applicato dalla Banca al conto corrente utilizzando la seguente formula:

$$\text{TEG} = \frac{(\text{interessi} + \text{CMS} + \text{oneri}) * 36500}{\text{numeri debitori}}$$

Quanto al tasso soglia, in ossequio al dettato della L. 108/96, esso è stato calcolato considerando tassi effettivi globali medi (TAEG) rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati da Banca d'Italia, moltiplicati per una volta e mezza.

Tuttavia, allo scopo di poter confrontare il TEG con il tasso soglia in modo che i due parametri siano il più possibile omogenei, il CTU ha considerato quale tasso quello risultante dalla somma del TAEG con la CMS media trimestrale pubblicata da Banca d'Italia.

$$\text{Tasso soglia} = (\text{TEGM} + \text{CMS}) * 1,5$$

Dal 2010 la Banca d'Italia ha introdotto nel proprio algoritmo anche la cms, pertanto non ha più pubblicato trimestralmente la percentuale di cms media rilevata, perché già inclusa nel tasso effettivo globale medio: dal 2010 di conseguenza è stato calcolato il tasso soglia moltiplicando per una volta e mezza il solo TEGM, con la seguente formula:

$$\text{Tasso soglia} = \text{TEGM} * 1,5$$

Quanto alla richiesta del CTP di parte attrice di calcolare il TEG utilizzando i numeri debitori rettificati, lo scrivente ritiene non possa essere accolta. Come giustamente rilevato dalla giurisprudenza (Trib. Torino, 2883/2012) *"avuto riguardo alla formula del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dall'effetto della capitalizzazione degli interessi maturati è incongruo: infatti, come gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti devono essere ricompresi al numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal denominatore.... in tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei tra loro. ... Se, poi, si volesse sostenere che gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti non sarebbero dovuti perché la capitalizzazione non era stata pattuita e accettata, questi dovrebbero essere espunti da sia dal numeratore che dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso soglia."*

I numeri debitori posti al denominatore della formula di determinazione del TEG sono quelli generati nel conto originario, senza considerare l'indebito anatocismo che

viceversa ha assunto piena rilevanza in sede di rideterminazione del saldo del conto, dove si è provveduto ad eliminare la capitalizzazione.

Per quanto riguarda la classe di operazioni a cui i tassi pubblicati si riferiscono, il CTU ritiene che il conto corrente oggetto della presente indagine appartenga alla categoria *"aperture di credito in conto corrente oltre Euro 5.000,00"*, perché dall'esame degli estratti conto risulta chiaramente la presenza di un affidamento per scoperto di conto per Lire 150.000.000 dall'inizio dell'analisi, e di € 78.000,00 dal 2° trimestre 2003.

2. Evasione del quesito.

2.1 La verifica del superamento del tasso soglia.

In ossequio a quanto indicato nel quesito ed in relazione all'analisi della documentazione agli atti, il C.T.U. ha verificato per ciascun trimestre se il tasso relativo agli interessi addebitati dalla Banca abbia o meno superato il tasso soglia all'epoca in vigore.

Come richiesto dal quesito, ai fini della presente indagine sono state utilizzate unicamente le competenze direttamente connesse all'erogazione del credito e, pertanto: interessi debitori, commissione di massimo scoperto, spese di liquidazione interessi, spese fisse di chiusura trimestrale e spese di istruttoria e gestione fido, individuate nelle liquidazioni trimestrali e nei movimenti del conto.

Sono state invece escluse, trattandosi di oneri non direttamente afferenti il rapporto di finanziamento esistente tra le parti, tutte le altre spese addebitate, tra cui le spese per le operazioni, le spese invio e/c, le spese di assicurazione, le commissioni Viacard, e più in generale tutte le spese e le commissioni, anche se non altrimenti specificate, imputabili ad un'operazione diversa da quella di finanziamento.

Dalla verifica risulta che nel conto corrente il tasso effettivamente applicato dalla Banca ha superato il tasso soglia usura in 15 trimestri su 42 esaminati (allegato n. 2).

Dall'esame delle liquidazioni trimestrali effettuate dalla Banca, emerge che sono stati addebitati anche interessi sbf in 4 trimestri.

Si è provveduto ad effettuare la verifica del superamento della soglia anti usura anche per tali addebiti, ovviamente utilizzando il tasso soglia relativo alla categoria di operazioni *"anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche"* per importi oltre € 5.000,00; ebbene, il tasso effettivamente applicato dalla Banca TEG non risulta avere mai superato il tasso soglia (allegato n. 3).

Il quesito, una volta individuati i trimestri coinvolti dall'usura, richiede al CTU di effettuare due ricostruzioni nei trimestri coinvolti:

ipotesi 1) eliminare interessi, cms e oneri rilevanti ai sensi della L. 108/96, sostituendoli invece con il tasso soglia solo nel caso in cui l'usura nel trimestre è dipesa esclusivamente da un abbassamento dei tassi medi (TEGM);

ipotesi 2) sostituire nei trimestri usurari interessi, spese e commissioni con il tasso soglia usura.

Lo scrivente ha quindi verificato se l'usura in ciascun trimestre in cui si è verificato lo sfioramento sia dipesa esclusivamente da un abbassamento del tasso soglia rispetto al periodo precedente.

Ebbene, da tale esame risulta che in tutti i trimestri considerati l'usura si è verificata per cause diverse dall'eventuale abbassamento dei tassi soglia. Quando anche infatti i tassi soglia sono diminuiti rispetto al periodo precedente, il TEG applicato dalla Banca è sempre aumentato.

Si è provveduto pertanto ad azzerare interessi, cms e oneri connessi all'apertura di credito nei trimestri usurari come richiesto nell'ipotesi 1), mentre - come richiesto nell'ipotesi 2) - tali addebiti sono stati sostituiti dagli interessi calcolati sui nuovi saldi del conto (rettificati) al tasso soglia.

2.2 La ricostruzione del saldo del conto corrente

Una volta eseguita la verifica del superamento del tasso soglia usura, il quesito richiede il ricalcolo dell'esatto dare-avere tra Banca e cliente.

Lo scrivente CTU ha provveduto a rideterminare il saldo finale del conto corrente con ricalcolo degli interessi nei trimestri non usurari, al tasso previsto dall'art. 117 7° comma T.U.B., ottenendo due risultati.

Il primo, che considera l'azzeramento degli interessi nei trimestri usurari (ipotesi 1); il secondo, che prevede il ricalcolo nei trimestri usurari degli interessi al tasso soglia (ipotesi 2).

Per quanto riguarda gli interessi sbf, accertato la non usurarietà degli stessi, si è provveduto alla loro sostituzione mediante ricalcolo sempre al tasso previsto dall'art. 117 7° comma T.U.B. indicato nel quesito (allegato n. 3).

Gli addebiti diversi dagli interessi (rideterminati come descritto al tasso ex art. 117 T.U.B.), sono stati eliminati. Si tratta di cms, commissioni di ogni natura, spese e oneri bancari.

Nell'eseguire il ricalcolo, si è provveduto altresì ad eliminare ogni effetto anatocistico per tutto il periodo esaminato.

I prospetti delle nuove liquidazioni trimestrali sono illustrati negli allegati n. 4 e n. 5.

Il prospetti del ricalcolo analitico del saldo del conto nelle due ipotesi sono illustrati nell'allegato n. 6 (ipotesi 1) e nell'allegato n. 7 (ipotesi 2), dove sono presenti tutte le operazioni registrate nel conto.

I risultati sono riassunti dai seguenti prospetti:

IPOTESI 1 – AZZERAMENTO INTERESSI NEI TRIMESTRI USURARI

SALDO FINALE RICOSTRUITO A CREDITO DEL CORRENTISTA	71.975,75
SALDO ORIGINARIO DEL CONTO CORRENTE (A DEBITO)	- 16.644,60
DIFFERENZA A FAVORE DEL CORRENTISTA	88.620,36

IPOTESI 2 – SOSTITUZIONE INTERESSI AL TASSO SOGLIA NEI TRIMESTRI USURARI

SALDO FINALE RICOSTRUITO A CREDITO DEL CORRENTISTA	67.302,70
SALDO ORIGINARIO DEL CONTO CORRENTE (A DEBITO)	- 16.644,60
DIFFERENZA A FAVORE DEL CORRENTISTA	83.947,30

3.0 Osservazioni Consulenti di Parte

Il CTU ha provveduto ad inviare ai due Consulenti Tecnici di Parte a mezzo posta elettronica la bozza di perizia completa di allegati nei termini previsti.

3.1 Osservazioni del Consulente di parte attrice

3.2 Osservazioni del Consulente di parte convenuta :

4.0 Conclusioni

Al termine dell'elaborazione svolta secondo la metodologia illustrata e in conformità all'ordinanza istruttoria, i risultati posso così riassumersi:

A) il conto corrente n. 16660 esaminato risulta superare il tasso soglia complessivamente in 15 trimestri su 42 esaminati;

B) la ricostruzione dei due conti determina i seguenti risultati.

Ipotesi 1 – eliminazione interessi nei trimestri usurari

Saldo originario a debito del cliente	€	16.644,60
Saldo ricostruito a credito del cliente	€	71.975,75
Differenza a credito del cliente	€	88.620,36

Ipotesi 2 – sostituzione interessi al tasso soglia nei trimestri usurari

Saldo originario a debito del cliente	€	16.644,60
Saldo ricostruito a credito del cliente	€	67.302,70
Differenza a credito del cliente	€	83.947,30

* * *

Il sottoscritto C.T.U. presenta al Sig. Giudice Istruttore la sopra riportata relazione peritale, fa riserva di integrare la stessa e dichiara la sua disponibilità a fornire i chiarimenti e/o le precisazioni che lo stesso Sig. Giudice Istruttore dovesse ritenere utili o necessari.

Padova, li 15 settembre 2015

Il C.T.U.

Elenco allegati

1. verbale di inizio operazioni peritali
2. verifica trimestrale superamento tasso soglia usura interessi c/c
3. verifica trimestrale superamento tasso soglia usura interessi sbf e ricalcolo interessi
4. ricostruzione liquidazioni trimestrali ipotesi 1
5. ricostruzione liquidazioni trimestrali ipotesi 2
6. ricostruzione saldo ipotesi 1
7. ricostruzione saldo ipotesi 2
8. osservazioni CT parte attrice
9. osservazioni CT parte convenuta